



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 91 del 26/06/2012**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1108

Contt. 1337-1338/95/DL. 119/95/N-DL. TURINFORM - FINATER spa c/ Regione Puglia. Autorizzazione transazione - Approvazione schema atto di transazione.

L'Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Turismo confermata dal Dirigente dell'Area Politiche per la Promozione del territorio, Saperi e Talenti, dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferiscono quanto segue:

1) Con contratto n.3465 registrato in Bari il 2 maggio 1991 ed atto aggiuntivo n.3723, registrato il 1° febbraio 1993, la Regione Puglia affidava in concessione all'ATI costituita tra le imprese S.p.a. Turinform, S.p.a. Bull HN Information System Italia, S.r.l. Svi.Pro ed S.r.l. Join, la realizzazione del , così denominato dalla delibera di Giunta n.8789 del 28.12.1989, finalizzato all'incentivazione delle attività turistiche ed alla destagionalizzazione del flusso turistico, che contemplava come elemento fondamentale di attuazione la costituzione di una rete informatica distribuita sul territorio regionale, basata su un sistema computerizzato con possibilità di interfaccia con reti nazionali ed internazionali.

La realizzazione del progetto era articolata in due fasi, delle quali la prima contemplava l'installazione delle macchine e dei softwares, la formazione della banca dati e della rete operativa, l'addestramento degli operatori etc., mentre la seconda, detta di "gestione", prevedeva la utilizzazione del servizio, la manutenzione, l'assistenza agli utilizzatori ed il mantenimento della rete per un periodo di dodici mesi.

In particolare, la previsione contrattuale, in ragione del combinato disposto della originaria convenzione e dell'atto aggiuntivo, prevedeva che la prima fase dovesse essere completata entro il 18 maggio 1993, con la sistemazione di 15 postazioni periferiche.

A seguito di tardive rinunce da parte di taluni utilizzatori, alla scadenza del termine non era stato possibile installare 15 postazioni.

La concessionaria, tuttavia, consentiva ugualmente l'entrata in funzione del sistema entro la suddetta data, in tempo utile per l'imminente stagione estiva, organizzando ed attivando provvisoriamente le 15 postazioni in un'unica sede provvisoria.

La concedente Regione Puglia provvedeva, nelle more, ad individuare le sedi della definitiva collocazione delle quindici stazioni periferiche ed a dare istruzioni in proposito alla concessionaria.

Le quindici stazioni venivano smontate dal luogo di provvisoria installazione, portate al sito definitivo ed ivi rimontate in opera.

L'intera operazione veniva completata entro il 27 dicembre 1993.

La concessionaria, sostenendo che a causa delle vicende innanzi descritte aveva dovuto affrontare costi ben maggiori di quelli ragionevolmente prevedibili alla stregua dei tempi contrattualmente previsti, avanzava pretesa di maggiori compensi, anche perchè la Regione aveva richiesto la prosecuzione della

fase di gestione fino al dicembre 1994, sostenendo che la prima fase era stata di fatto completata nel dicembre 93, difformemente da quanto era stato previsto in contratto.

Pertanto, la S.p.a. Turinform, quale capogruppo dell'ATI, in data 23 dicembre 1994 notificava alla Regione istanza di arbitrato con contestuale nomina di arbitro, ed invito all'Ente predetto a nominare l'arbitro di parte.

Il 16 marzo 1995 l'invito in questione veniva rinnovato.

Il 15 febbraio 1995 veniva emesso lo stato finale, sottoscritto dall'ATI, senza confermare le riserve già ritualmente formulate nel registro di contabilità.

Il 19 aprile 1996 la Turinform notificava alla Regione altro atto, denominato "rinnovo di istanza di instaurazione di procedimento arbitrale contenente integrazione di quesiti e conclusioni da sottoporre alla decisione del Collegio arbitrale".

2) A seguito di tanto, veniva costituito il Collegio arbitrale, il quale, con lodo sottoscritto l'8 marzo 1997, in parziale accoglimento delle domande dell'associazione temporanea di imprese, condannava la Regione al pagamento della somma di euro 1.072.265,88 (L. 2.076.196.290), comprensiva di interessi e svalutazione già maturati sino all'8.3.97, oltre quelli ulteriori a maturare, secondo i criteri indicati per ciascuna voce, dall'8.3.97 al soddisfo.

Sulla scorta di tale titolo esecutivo, in data 18.10.99, la TURIFORM spa notificava alla Regione Puglia atto di precetto per £ 2.519.246.138, oltre accessori e spese e in data 23.12.1999 eseguiva pignoramento presso il Tesoriere Banco di Napoli spa, sino alla concorrenza di £.2.600.000.000.

Avverso detto atto proponeva opposizione la Regione Puglia, la cui esecutività veniva sospesa con ordinanza del 16.10.2000.

La procedura trovasi rinviata per la precisazione delle conclusioni.

3) Proposte due separate impugnazioni, successivamente riunite, da parte della Regione ed impugnazione incidentale da parte della concessionaria dinanzi alla Corte di Appello di Bari, con sentenza non definitiva del 28 marzo-6 aprile 2000 n. 312, quest'ultima dichiarava la nullità del lodo e con separata ordinanza rimetteva le parti in istruttoria ai fini del giudizio rescissorio.

Tale giudizio è, allo stato, pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Bari I sez.(n.335/98 RG)- e trovasi rinviato per la precisazione delle conclusioni.

4) Avverso detta sentenza n.312/00 proponeva ricorso per cassazione la Finater-Finanziaria per il Territorio spa, succeduta per incorporazione alla Turinform spa, deducendo due motivi. La Regione Puglia resisteva con controricorso e ricorso incidentale.

Con sentenza 10.2/28.5.2003 n. 8532, la Corte di Cassazione, riuniti i ricorsi, accoglieva il ricorso principale proposto dalla Finater spa e rigettava quello incidentale; cassava la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Bari, con il compito di provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione, dando così luogo alla richiesta di controparte di assegnazione della somma pignorata presso la Banca che svolge il servizio di Tesoreria della Regione.

5) Con citazione in riassunzione, notificata alla Regione Puglia il 27.5.2004, la Finater spa (già Turinform spa) instaurava il giudizio di rinvio presso la Corte di Appello di Bari (RG 1043/04), chiedendo la condanna della Regione al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 3.328.086,00, oltre svalutazione ed interessi dalla data di maturazione dei diritti di cui alle singole riserve (comprese nel periodo ottobre 94/dicembre 1994) al soddisfo.

Il giudizio trovasi rinviato dinanzi al Collegio della II sez. civile (relatore dott. Ivo Giudice) per la precisazione delle conclusioni.

6) Con nota 7.6.2006 i legali della Turinform, avv.ti M. Rutigliano e F. Lorusso, formulavano una

proposta transattiva di tutto il contenzioso in essere, mediante il pagamento da parte della Regione Puglia della complessiva somma di euro 2.146.000,00, a loro dire pari alle somme riconosciute dal lodo, maggiorate dei soli accessori sino al 31.12.2005.

Con nota del 24.10.2006, il difensore dell'Amministrazione Regionale, avv. Mario Spinelli, nell'esprimere le proprie valutazioni in ordine alla suddetta proposta transattiva, evidenziava il proprio parere, ossia che la trattativa dovesse prendere le mosse dall'importo riconosciuto in sede arbitrale alla controparte, con l'applicazione di una congrua riduzione su di esso (considerando ovviamente anche gli interessi e la rivalutazione).

7) In data 22.7.08 presso il Servizio Turismo si teneva apposita riunione alla quale prendevano parte tanto i rappresentanti dell'Amministrazione quanto l'avv. Rossana Rinella, (nelle more succeduta ai precedenti difensori), la quale manifestava la definitiva disponibilità a transigere, subordinata al pagamento da parte della Regione Puglia della somma di euro 1.500.000,00, (così ridimensionando la maggior richiesta di euro 2.146.000,00 precedentemente avanzata con la racc. del 7 giugno 2006), importo rispetto al quale il dirigente del Settore Turismo e Industria Alberghiera manifestava il proprio assenso, per quanto di competenza.

8) Siffatto intendimento, successivamente confermato nella riunione del 3 ottobre 2008 dava luogo ad ulteriore trattativa da parte del Difensore della Regione Puglia il quale, all'esito di altri incontri, contatti e trattative con il difensore della FINATER spa otteneva ulteriore ridimensionamento della pretesa transattiva della FINATER, la quale pertanto formalizzava la sua disponibilità ad accettare il pagamento in suo favore della somma di euro 1.250.000,00, a saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa.

9) Con l'art. 31 della L.R. 31.12.2009, n. 34 di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 2010 veniva, medio tempore, istituito un capitolo di bilancio dedicato per la copertura finanziaria delle spese della transazione e rubricato "Spese per far fronte alla proposta di accordo transattivo tra Regione Puglia e Società Tourinform- Finater spa per contt. 1337-1338/95/N-DL".

10) Nelle more della approvazione della proposta transattiva, in ragione della riorganizzazione di Uffici e Servizi della Regione Puglia, si verificava, in data 4 gennaio 2010, un avvicendamento nei ruoli dirigenziali del Servizio Turismo, con assunzione della funzione di Dirigente del Servizio del Turismo da parte della dott.ssa Annamaria Maiellaro, la quale prendeva atto della situazione in essere, nonché dell'avvenuta decurtazione del cap. 4310, destinato alla spesa corrente delle AA.P.T. di Puglia, di una somma pari ad euro 1.250.000,00 utilizzata per istituire il citato capitolo dedicato alla transazione di che trattasi.

11) Successivamente, con deliberazione n. 658 del 15 marzo 2010, atteso il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009, la Giunta regionale costituiva un vincolo di indisponibilità all'impegno sugli stanziamenti del bilancio 2010, dichiarando indisponibile la quota parte di euro 250.000,00 dell'intera somma di euro 1.250.000,00, originaria dotazione del capitolo 311035 destinato alla transazione di che trattasi.

12) Conseguentemente, si modificavano le modalità di pagamento dell'importo reso disponibile per la transazione in parola e, pertanto, il Servizio Turismo, con nota AOO\_056 0002653 del 23.04.2010, informava la società Turinform / Finater, per il tramite del proprio legale avv. Rinella, che i termini di pagamento delle somme oggetto di siffatto accordo potevano essere i seguenti:

- liquidazione della somma di euro 1.000.000,00 entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla sottoscrizione della transazione;
- ulteriore liquidazione della somma residua di euro 250.000,00 nel corso del corrente anno in sede di variazione di bilancio o, comunque, entro e non oltre il primo trimestre dell'anno 2011.

13) In data 27 maggio 2010, con nota acquisita agli atti del Servizio Turismo con prot n. 0003217 del 28.05.2010, il legale della Società Finater dichiarava "l'opportunità di accettare, come con la presente accetta, la proposta della Regione Puglia, a condizione, però che la formalizzazione delle modalità proposte, avvenga in tempi brevissimi, cosicché, la 1<sup>a</sup> tranche di euro 1.000.000,00 possa essere corrisposta a Finater, entro e non oltre il 10.07.2010".

14) La transazione non veniva, però, sottoposta alle valutazioni della GR, attesa l'indisponibilità delle somme occorrenti per la stessa, dovuta all'intervenuta abrogazione dell'art. 31 della L.r. 34/2009 istitutiva del capitolo dedicato ad opera della L.r. n. 9 del 2 agosto 2010, art. 7.

15) In data 7 novembre 2011 veniva notificato ad istanza di FINATER spa in liquidazione atto di citazione, ex art. 1337 cc, per un importo di euro 368.427,76.

Tanto premesso, attesa la complessità della questione, nonché la pluralità di giudizi pendenti dinanzi a differenti organi giurisdizionali, valutata, peraltro, la convenienza di una definizione bonaria della medesima, in ragione dell'alea degli esiti giudiziari delle controversie, le quali, ove sfavorevoli, comporterebbero ulteriori spese processuali, si ritiene opportuno definire la controversa questione nei termini sopra esposti.

Le considerazioni innanzi svolte appaiono oggi ancor più fondate, tenuto conto del nuovo giudizio introdotto innanzi al Tribunale di Bari, al quale la società FINATER, come dichiarato dal suo legale, si impegna a rinunciare.

Per quanto sopra esposto è evidente che la transazione in parola riveste carattere di priorità ai fini delle limitazioni stabilite dal patto di stabilità 2012.

#### PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE EX LR 18/06 - art. 4 comma 3° - lett. c)

L'Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale innanzi descritta e tenuto conto dei pareri espressi dal Servizio Turismo e dall'avv. difensore dell'Amministrazione Regionale, Mario Spinelli, nonché dalle previsioni di cui alla LR 34/09-art. 31-esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. c della legge Regionale 26/06/2006 n. 18.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di approvare l'atto di transazione allegato alla presente Deliberazione e che ne forma parte integrante.

#### COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 E S. E I.

La spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in euro 1.250.000,00, avverrà mediante prelevamento dal fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse - Cap. 1110090 del Bilancio per l'anno finanziario 2012 giusta L.R. 39/2011 di approvazione - e contestuale variazione in termini di competenza e cassa al Cap. 1318 del medesimo Bilancio.

Il Servizio Ragioneria è incaricato di procedere alla variazione amministrativa mediante riduzione di euro 1.250.000,00 dal Cap. 1110090 del B.P. 2012 (Fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse) e aumento di pari importo, in termini di competenza e cassa al Cap. 1318 del medesimo Bilancio.

All'impegno e alla liquidazione dell'importo di euro 1.250.000,00, da corrispondersi in favore della TURINFORM- FINATER in liquidazione, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi a cura del Dirigente del Servizio Turismo ad avvenuta sottoscrizione dell'atto di transazione, imputando la predetta somma sul corrispondente cap. 1318 del BP 2012

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nelle competenze della Giunta ai sensi della L.R. 7/97

art. 4, comma 4, lett. K e della deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/7/1998.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Turismo ed Industria Alberghiera;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Turismo, dal Direttore dell'Area Politiche per la Promozione del Territorio, Saperi e Talenti, nonché dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

- di addivenire, a seguito del parere espresso dall'Avvocato Coordinatore ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. c della legge Regionale 26/06/2006 n. 18 nonché dall'avv. difensore dell'Amministrazione Regionale, Mario Spinelli, alla transazione con FINATER spa in liquidazione, secondo i patti e condizioni e le modalità di cui alle premesse dell'allegato atto di transazione;

- di dichiarare che la spesa riveniente dalla transazione in parola riveste carattere di priorità ai fini delle limitazioni stabilite dal patto di stabilità 2012;

- di approvare la bozza del verbale di transazione in oggetto, allegata alla presente Deliberazione e che ne forma parte integrante;

- di autorizzare il Presidente o Assessore da lui delegato e l'Avvocato officiato alla sottoscrizione dell'atto di intesa transattivo;

- di incaricare il Servizio Turismo di notificare il presente atto al Servizio Affari Generali, Ufficio Rogante, per gli adempimenti di competenza.

- di incaricare il Dirigente del Servizio Turismo, ad avvenuta sottoscrizione dell'Atto di transazione, ad adottare l'atto di impegno della spesa di euro 1.250.000,00 autorizzata con il presente provvedimento, come indicata nella sezione Copertura Finanziaria, ad avvenuta sottoscrizione dell'atto di transazione;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Teresa Scaringi Dott. Nichi Vendola